



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Rita MANCUSO	PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1159/2014** R.G.L.

promossa da:

LIDL ITALIA S.r.l., c.f. 02275030323, con sede legale in Arcole (Vr), Via Augusto Ruffo n. 36, in persona del suo procuratore generale dott.ssa Dorotea Mader (proc. N. 133.034 del repertorio e n. 21.946 della raccolta del notaio Dott. Antonio Marranghello), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Dell'Omarino del foro di Verona e Chiara Gariglio del foro di Torino, entrambi procuratori e la seconda anche domiciliataria in Torino, Corso Marche n. 6, giusta mandato a margine del ricorso in appello.

APPELLANTE

CONTRO

DAL CORSO Luca, nato a Pinerolo (To) il 13.09.1982, c.f. DLCLCU82P13G674Y, ivi residente in Via Saluzzo n. 92/A,



rappresentato e difeso giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Enrica Manavella ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Pinerolo (To) – Via Trieste n. 8.

APPELLATO

Oggetto: Impugnazione sanzione disciplinare.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 19.12.2014

Per l'appellato: come da memoria depositata in data 24.09.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Pinerolo, depositato in data 12.6.2013, Luca Dal Corso, dipendente di LIDL ITALIA s.r.l. (di seguito per brevità solo LIDL) con qualifica di Assistente di Filiale 1^a livello, impugnava il provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni dieci, comminatogli dall'azienda in data 17.10.2012, chiedendo dichiarare l'invalidità o disporre l'annullamento della sanzione nonché condannare la società al pagamento delle somme trattenute a tale titolo, quantificate in € 1.000,00.

Il ricorrente contestava la fondatezza degli addebiti - costituiti dall'aver ordinato cinque bancali di carta igienica e, al momento della consegna, averne disposto il reso al magazzino, generando così un inutile costo logistico per la movimentazione della merce e un danno commerciale per il mancato ordine di merce diversa di cui la filiale non disponeva - e comunque



negava che l'inutile movimentazione dei bancali fosse ascrivibile a violazioni di doveri contrattuali.

La LIDL resisteva al ricorso, contestando la fondatezza dell'impugnazione e chiedeva respingersi le domande del ricorrente o, in subordine, ridursi tali domande a quanto risultante di giustizia.

Con sentenza pubblicata il 20.6.2014 il Tribunale di Pinerolo accoglieva il ricorso in quanto, pur essendo provati gli addebiti disciplinari, riteneva sproporzionata la misura applicata; annullava pertanto la sanzione, compensando le spese di lite.

Avverso la sentenza LIDL ha proposto appello, limitatamente al capo relativo al carattere sproporzionato della sanzione irrogata e all'omessa rideterminazione della sanzione medesima, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via di subordine, la riduzione della sanzione a quanto di giustizia, oltre alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza.

L'appellato Dal Corso si è costituito e ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità delle domande di riduzione della sanzione disciplinare e di restituzione delle somme versate dalla società in esecuzione della sentenza appellata perché domande nuove e generiche; ha chiesto in ogni caso il rigetto di tali domande e la conferma della sentenza impugnata.

Dopo avere acquisito la documentazione relativa alla restituzione da parte di LIDL delle somme trattenute in esecuzione della sentenza di primo grado, all'udienza del 3.11.2015, sulle



conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza appellata.

Il Tribunale di Pinerolo ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- a) ha rilevato che, sulla base del compendio in atti e delle stesse ammissioni del ricorrente, era provato il nucleo delle condotte contestate e in particolare il fatto che egli avesse ordinato merce (cinque bancali di carta igienica) della quale la filiale di Pinerolo non necessitava, dando disposizioni affinché tale merce non venisse neppure scaricata dal camion e fosse immediatamente rispedita al magazzino di Volpiano;
- b) ha reputato che tali condotte integrassero violazione degli obblighi di diligente esecuzione della prestazione lavorativa, non avendo trovato riscontro l'eccezione del lavoratore circa l'esistenza di una prassi aziendale consolidata in tal senso;
- c) ha ritenuto, tuttavia, manifestamente sproporzionata la sanzione di dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, atteso che i costi indebitamente sostenuti dalla società per effetto delle condotte erano stati assai contenuti e non erano provati ulteriori danni commerciali, sì che non ricorreva alcuna delle ipotesi sanzionate con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui all'art. 225 CCNL Terziario Distribuzione Servizi o di quelle più gravi sanzionate con il licenziamento a mente dell'art. 220 CCNL, bensì era ravvisabile



solo una fattispecie di negligente esecuzione della prestazione lavorativa, punibile nel massimo con la multa pari a 4 ore della retribuzione.

2. I motivi di appello.

In primo luogo occorre evidenziare che nell'atto di appello LIDL ha espressamente limitato l'impugnazione al capo della sentenza (indicato sub c) al punto che precede) con il quale il Tribunale, dopo avere ritenuto provati i fatti addebitati e la loro rilevanza disciplinare, ha reputato manifestamente sproporzionata la sanzione della sospensione irrogata al Dal Corso.

In relazione a tale capo, la società si duole dell'erronea ricostruzione del fatto che il Tribunale avrebbe operato sulla base del materiale probatorio raccolto, della violazione dell'art. 2106 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in merito alla congruità della sanzione disciplinare, della omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ridurre le domande del ricorrente mediante la rideterminazione della sanzione, cui il giudice sarebbe tenuto anche ex officio.

L'appellante contesta in particolare le due circostanze assunte dal Tribunale a fondamento della decisione in punto proporzionalità della sanzione - ovvero il fatto che nel magazzino di Pinerolo non vi fossero spazi per stoccare i bancali di carta igienica e che le condotte non avessero generato costi logistici certi - e sostiene in ogni caso l'irrilevanza a fini disciplinari dell'entità del danno economico a fronte della gravità della condotta sotto il profilo della lesione del vincolo



fiduciario, tenuto conto dell'inquadramento nel più elevato livello impiegatizio, assumendo che la condotta avrebbe potuto essere sanzionata con il licenziamento in tronco, ai sensi degli artt. 220-225 CCNL, in quanto integrante una grave violazione dell'obbligo di diligente conservazione delle merci e dei materiali e di cooperazione alla prosperità dell'impresa.

Conclude pertanto chiedendo la riforma della sentenza, con il rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo, e, in via subordinata, la riduzione della sanzione disciplinare a quanto risultante di giustizia, oltre alla condanna del Dal Corso alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza.

3. Le difese dell'appellato.

Resiste all'appello il Dal Corso eccependo la novità e l'inammissibilità delle domande di riduzione della sanzione e di restituzione delle somme ricevute nonché l'infondatezza delle ulteriori eccezioni e difese dell'appellante.

4. L'appello è infondato.

Preliminarmente occorre rilevare che non sono oggetto di impugnazione i capi della sentenza del Tribunale con i quali è accertata la sussistenza delle condotte posta a base della sanzione – costituite dall'avere ordinato merce (cinque bancali di carta igienica) della quale la filiale di Pinerolo non necessitava, dando disposizioni affinché tale merce non venisse neppure scaricata dal camion e fosse immediatamente rispedita al magazzino di Volpiano - e l'illiceità di tali condotte sotto il profilo disciplinare.



Entrambi i profili devono pertanto ritenersi incontrovertibilmente accertati.

4.1

Un primo punto controverso è quello attiene alla proporzionalità della sanzione irrogata dalla società.

In proposito l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato nel valutare la gravità della condotta e nell'individuare la fattispecie disciplinare cui la stessa va ricondotta, in quanto l'inutile movimentazione di cinque bancali di carta igienica da Volpiano a Pinerolo e ritorno integrerebbe, tenuto conto delle responsabilità connesse alla elevata funzione impiegatizia rivestita, un comportamento sanzionabile con il licenziamento in tronco, sì da doversi ritenere pertanto congrua la sanzione conservativa in concreto comminata.

Orbene, rileva in primo luogo la Corte che l'appellante non contesta specificamente il rilievo del Tribunale circa il fatto che la condotta accertata non è riconducibile, neppure in via analogica, ad alcune delle ipotesi alternative di sospensione dal servizio e dalla retribuzione previste dall'art. 225 CCNL (costituite dall'arrecare danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; dal presentarsi in servizio in stato di manifesta ubriachezza, dal commettere recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo l'assenza ingiustificata).

L'appellante assume, infatti, che la condotta sarebbe sussumibile nella diversa fattispecie disciplinare, sanzionata con il



licenziamento, della grave violazione dell'*obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali* nonché di *cooperare alla prosperità dell'impresa*.

Ritiene la Corte che la prospettazione non sia fondata e che siano pienamente condivisibili le ragioni per le quali il Tribunale ha confutato tali assunti.

Non ricorreva nella specie alcun obbligo del Dal Corso di “conservazione” diligente dei bancali di carta igienica in questione, che non hanno in effetti subito alcun danno, né una grave violazione dei doveri di cooperazione alla prosperità dell'impresa, tale non potendo qualificarsi un'inutile movimentazione di merce che aveva dato luogo a costi logistici contenuti, quantificati dalla stessa società in € 45,00, e ad un'alterazione del normale andamento organizzativo di limitata entità, se si considera che, come emerso dall'istruttoria (cfr. teste Coluccio, dirigente vendite indicato dalla società), il camion in questione trasportava anche altra merce e non aveva pertanto effettuato il giro “a vuoto”.

Né la condotta presenta connotati di particolare gravità sotto il profilo soggettivo, atteso che il Dal Corso, dipendente da oltre sette anni, non si occupava ordinariamente di tali specifiche mansioni, avendo effettuato in quell'occasione l'ordine in qualità di sostituto del capo filiale assente, e che egli si era trovato quella mattina ad assumere una inedita decisione in tempi assai ristretti (dovendo provvedere entro le 9 : cfr. teste Coluccio), dopo avere tentato inutilmente di mettersi in contatto



telefonicamente con il sostituto del capo settore, anche questi assente (cfr. teste Calonico). Parimenti non è provato che presso la filiale di Pinerolo vi fossero vuoti (cd. “rottture”) di merce sì da consentire lo scarico dei bancali e rendere ancora più illogica e gravemente colposa la condotta del dipendente, in quanto le dichiarazioni dei testi indicati dalla società sul punto sono risultate assai generiche e temporalmente riferite ad una situazione successiva al momento dell’arrivo del camion.

Per le ragioni esposte, è corretta la valutazione del Tribunale circa la sussumibilità della condotta nella fattispecie di negligente esecuzione della prestazione di cui all’art. 225 CCNL, sanzionabile al massimo con la multa pari a 4 ore di retribuzione. Ne discende l’illegittimità della sanzione irrogata e l’infondatezza delle censure dell’appellante.

4.2

Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine all’ulteriore punto controverso, relativo alla mancata rideterminazione della sanzione da parte del Tribunale.

In proposito, occorre rilevare che, secondo un primo e più risalente orientamento giurisprudenziale, *“il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice, salvo che nell’ipotesi in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in*



giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione (senza che sia necessaria, in merito, la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso proprio), la riduzione della sanzione per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva (come nella specie) la sanzione già inflitta, dovendo in tal caso l'applicazione all'esito del giudizio di una sanzione minore ritenersi legittima poiché la stessa non implica la sottrazione della sua autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (Cass. 17548/2014, e in senso conf. Cass. 8910/2007).

Con altro orientamento, avallato da una recentissima pronuncia (Cass. 22150/2015 e conf. Cass. 15932/2004), si è invece ritenuto che il potere di infliggere sanzioni disciplinari non può essere esercitato dal giudice per adeguare la reazione punitiva alla condotta illecita del dipendente, neppure quanto alla riduzione della entità della sanzione, salva solo l'ipotesi in cui vi sia stato il superamento del limite massimo edittale.

Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza più recente sopra citata, *“la graduazione della sanzione in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare è espressione di una discrezionalità che rientra nel più ampio potere organizzativo quale aspetto del diritto di iniziativa economica privata che l'art. 41 cc. 1° Cost. riconosce all'imprenditore. I criteri di scelta da lui adottati nell'esercizio del potere disciplinare non sono*



sindacabili nel merito dal giudice, che deve limitarsi a verificare - oltre all'esistenza in punto di fatto dell'addebito - il rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia e, in particolare, del principio inderogabile di cui all'art. 2106 c.c., secondo cui le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione. La loro violazione comporta l'illegittimità della sanzione disciplinare, senza che al giudice sia dato il potere di sostituirsi all'imprenditore nell'applicare altra meno grave sanzione ritenuta proporzionata all'infrazione accertata, fatto salvo il caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto nel ricondurre la sanzione entro tale limite”.

In particolare la Corte ha precisato che diversamente opinando si darebbe ingresso a una inammissibile funzione di *sostanziale supplenza* della valutazione del giudice rispetto a quella riservata al datore di lavoro quale tipica prerogativa del titolare del potere disciplinare, strettamente correlata al ruolo di governo dell'impresa.

In applicazione di questo secondo orientamento, cui il Collegio ritiene di prestare adesione, la censura dell'appellante non può trovare accoglimento.

In ogni caso si osserva che, anche diversamente opinando, la richiesta di riduzione della sanzione non può ritenersi tempestivamente formulata da LIDL.

Sebbene la giurisprudenza non ritenga necessaria una domanda riconvenzionale, tuttavia la richiesta, proprio in quanto avente ad



oggetto l'esercizio da parte del giudice di un potere normalmente riservato al datore di lavoro, non può essere generica, ma deve essere proposta in termini chiari e specifici, ex art. 416 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta.

Nella specie, LIDL si è limitata a chiedere, nelle conclusioni di tale comparsa, dopo la domanda principale di rigetto delle domande del ricorrente, in via subordinata la *“riduzione di tali domande a quanto risulterà di giustizia”*.

Il significato di quest'ultima locuzione, quantomai generica, appare ambiguo in quanto le domande del ricorrente di cui si invoca la riduzione avevano un duplice oggetto, vale a dire da un lato l'annullamento della sanzione e dall'altro la restituzione delle somme trattenute in misura pari a € 1.000,00.

La lettura complessiva della comparsa non offre elementi certi per risolvere tale ambiguità in favore del significato propugnato dall'appellante.

Nella parte motiva della comparsa di costituzione di LIDL, l'unica allegazione difensiva logicamente ricollegabile alla richiesta di riduzione delle pretese del ricorrente è quella formulata nell'ultimo paragrafo, laddove la società contesta l'ammontare delle somme trattenute per l'esecuzione della sanzione indicato in ricorso, eccependone la manifesta eccessività rispetto all'effettivo trattamento stipendiale.

La *“riduzione delle domande”*, alla luce del tenore complessivo dell'atto, poteva essere quindi intesa come riduzione dell'ammontare delle somme da restituire al ricorrente, piuttosto



che quale rideterminazione della sanzione disciplinare in una misura o specie diversa, a sostegno della quale la società non aveva svolto la minima allegazione.

Per le considerazioni che precedono va pertanto disattesa, poiché inammissibile e comunque tardiva, la domanda dell'appellante di riduzione della sanzione, formulata in maniera espressa solo con l'atto di appello.

5.

In conclusione l'appello è da rigettarsi. Le spese del grado seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, liquidate in € 900,00, comprensivi del rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 3.11.2015

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Caterina Baisi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Mancuso

